



FNOMCeO

FNOMCEO 24/09/09
RGP.0009703 2009
CI. 01.09.01/1

Roma,

COMUNICAZIONE N. 32

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.:

- Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.:

- Dr. Marcello Fontana

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

OGGETTO:

D.Lgs. 106/09: Sorveglianza
sanitaria - titoli e requisiti del
medico competente e relativi
obblighi

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 – Supplemento Ordinario N. 142/L – è stato pubblicato il decreto legislativo n. 106/09 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L'art. 24 del decreto legislativo indicato in oggetto apporta modifiche all'art. 38 del D.Lgs. 81/08 che reca norme in materia di sorveglianza sanitaria e specificatamente prevede i titoli e i requisiti del medico competente.

Nella fattispecie l'art. 24 dispone che possono svolgere le funzioni di medico competente anche i “sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza” che abbiano svolto l'attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

L'art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 106/08 integra l'art. 18, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 81/08, prevedendo che spetta al datore di lavoro il compito di

porre il medico competente in condizione di svolgere correttamente il proprio ruolo, innanzitutto inviando i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.

Infine l'art. 25 del d.Lgs. 106/09 modifica l'art. 40 del D.Lgs. 81/08, disponendo che entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni per via telematica ai servizi competenti per territorio, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.

Si prevede che gli obblighi di redazione e trasmissione di tali dati decorrano dalla data di entrata in vigore del decreto sopracitato.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

